



## **C O M U N E D I B A R I**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2025

DELIBERA N.364

#### **O G G E T T O**

RETTIFICA DEL DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.

L'ANNO DUEMILAVENTICINQUE IL GIORNO DIECI DEL MESE DI GIUGNO, ,  
ALLE ORE 14:47 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

**P R E S I D E N T E**

**LECCESE Dott. VITO - SINDACO**

#### **A S S E S S O R I**

| N | COGNOME E NOME        | PRES |
|---|-----------------------|------|
| 1 | IACOVONE Giovanna     | SI   |
| 2 | DE MARZO Diego        | SI   |
| 3 | GRASSO Nicola         | NO   |
| 4 | LACOPPOLA Avv. Vito   | SI   |
| 5 | PALONE Dott.ssa Carla | SI   |

| N  | COGNOME E NOME           | PRES |
|----|--------------------------|------|
| 6  | PERLINO Elda             | SI   |
| 7  | PETRUZZELLI Dott. Pietro | SI   |
| 8  | ROMANO Avv. Paola        | SI   |
| 9  | SCARAMUZZI Domenico      | SI   |
| 10 | VACCARELLA Elisabetta    | SI   |

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ILARIA RIZZO





**OGGETTO: Rettifica del Disciplinare per l'erogazione del contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- Il Comune ha adottato un Disciplinare per la gestione e l'erogazione dei contributi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, in attuazione della Legge 13/1989 e delle normative correlate;
- È emersa la necessità di apportare alcune rettifiche e aggiornamenti al testo del vigente Disciplinare, al fine di migliorare la chiarezza e l'efficacia delle disposizioni, garantendo una più corretta attuazione delle procedure e degli interventi finanziabili

### **CONSIDERATO CHE:**

- Nel periodo compreso tra febbraio e aprile 2025, è stato attivato un percorso di consultazione partecipata finalizzato a raccogliere osservazioni, proposte e suggerimenti utili a migliorare l'accesso ai contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e a rendere più efficaci e trasparenti le modalità di assegnazione degli stessi.
- Sono stati coinvolti attivamente:
- le **associazioni delle persone con disabilità**, aderenti al Protocollo "Oltre le Barriere";
- gli **uffici tecnici comunali**, con particolare riferimento al **Settore Supporto tecnico all'abitare sociale**;
- A seguito dell'acquisizione del **parere tecnico del Settore Supporto tecnico all'abitare sociale** (prot. n. 96876 del 17/03/2025), è stato convocato in data **14/04/2025 il tavolo di lavoro con le associazioni aderenti al Protocollo "Oltre le Barriere"**, per avviare un confronto diretto sulla bozza di aggiornamento del Disciplinare.
- Le principali **modifiche proposte**, oggetto di analisi e confronto, riguardano in particolare gli articoli 3, 5, 7 e 8 del vigente Disciplinare:
- **Art. 3, comma 1** – è stata prevista una **ridefinizione degli ambiti di intervento**, distinguendo tra l'accessibilità agli **"spazi esterni e parti comuni"** e l'accessibilità all'**"alloggio"**;
- **Art. 5, comma 2** – è stata **rimossa la possibilità di avvio degli interventi** prima della comunicazione dell'ammissibilità della domanda;
- **Art. 7, commi 3 e 4** – è stato effettuato un **aggiornamento delle procedure di erogazione del contributo**, con precisazione della documentazione richiesta e individuazione dell'ente preposto ai sopralluoghi tecnici;

- **Art. 8, commi 2 e 3** – sono state introdotte nuove disposizioni:
  - per i casi in cui l'intervento sia stato **avviato prima del primo sopralluogo**;
  - per la **liquidazione del contributo in caso di decesso del beneficiario**.
- In data **14/04/2025**, giorno in cui si è tenuta la convocazione del Tavolo Disabilità, nessun ente del Terzo settore aderente al Protocollo “Oltre le Barriere” ha preso parte all'incontro, nonostante la regolare trasmissione dell'invito e la previsione dell'ordine del giorno relativo alla revisione del disciplinare per l'erogazione dei contributi per il superamento delle barriere architettoniche.
- Successivamente, il **tavolo disabilità** è stato formalmente invitato a produrre osservazioni e proposte migliorative scritte, con termine di presentazione fissato al 22 aprile 2025.
- Alla scadenza del termine, non sono pervenute osservazioni né proposte.
- Si dà pertanto atto che la **Consultazione degli stakeholder** si è regolarmente conclusa, pur in assenza di contributi da parte degli stakeholder coinvolti."

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- Approvare la versione rettificata del Disciplinare, al fine di garantire un'applicazione più chiara ed efficace delle disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;

#### **LA GIUNTA VERIFICATA,**

in conformità alle previsioni del vigente Piano Anticorruzione, la mancanza di conflitti di interesse e l'insussistenza dell'obbligo di astensione da parte del Direttore del Settore Servizi Sociali della Ripartizione Servizi alla persona nel rilasciare il parere di regolarità tecnica;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica in atti, espresso dal Dirigente del Settore Servizi Sociali della Ripartizione Servizi alla Persona, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

**RITENUTO** di omettere il parere di regolarità contabile in relazione al contenuto della proposta stessa che non comporta in alcun modo l'impegno di spesa per la mancanza di aspetti tecnici e contabili.

**VISTA**, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del presente atto. **Con voti unanimi**, espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

1. Di approvare le modifiche al Disciplinare per l'erogazione del contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, come di seguito indicate:
  - **Articolo 3, comma 1:** sostituzione della definizione degli ambiti di intervento;
  - **Articolo 5, comma 2:** modifica della procedura di comunicazione dell'ammissibilità della domanda;
  - **Articolo 7, commi 3 e 4:** aggiornamento delle modalità di presentazione della documentazione e dei sopralluoghi;
  - **Articolo 8, commi 2 e 3:** revisione delle disposizioni relative ai sopralluoghi e alla liquidazione del contributo in caso di decesso del beneficiario.
2. Di allegare alla presente deliberazione il Disciplinare rettificato per l'erogazione del contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di demandare agli uffici competenti l'adozione degli atti conseguenti per l'attuazione delle modifiche approvate.
4. Di dare atto che il presente atto non comporta un impegno finanziario diretto da parte del Comune.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione agli organi competenti e di pubblicarla all'Albo Pretorio, conformemente alla normativa vigente.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.

Di seguito,

il Presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;

## **LA GIUNTA**

Aderendo alla suddetta proposta;

Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;

## **D E L I B E R A**

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.





COMUNE DI BARI

## Ripartizione Servizi alla

DISCIPLINARE PER LA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

### ART.1 OGGETTO - FINALITA' - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente disciplinare illustra le procedure da osservare per la richiesta e l'erogazione del contributo a fondo perduto per l'abbattimento di barriere architettoniche negli edifici privati.

Il disciplinare esplicita altresì gli interventi diretti ad eliminare gli impedimenti fisici che ostacolano la vita relazionale dei disabili, definiti comunemente "barriere architettoniche" e dettagliatamente specificati dall'art.2 del D.M. 236/1989 e riportati dal DPR 503/1996 art.1 c.2.

Le disposizioni contenute sono correlate alla Legge 9 gennaio 1989 n.13, al D.M. 236/1989 e alla Circolare del Ministero Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n.1669/U.L. esplicativa della legge 13/1989, nonché a tutta la normativa, anche regionale, che disciplina tale materia.

### ART.2 SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Possono presentare domanda di contributo le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo, ivi compresa la cecità, che siano cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, purché aventi diritto secondo normativa vigente, con residenza anagrafica avente carattere stabile e abituale negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; in luogo della persona disabile sono legittimati a presentare domanda anche gli eventuali tutori, curatori o amministratori di sostegno della persona disabile.

### ART.3 INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

1. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi si distinguono due distinti ambiti d'intervento ("funzioni"):

Accessibilità a "spazi esterni e parti comuni" (si intende per "spazi esterni" l'insieme degli spazi esterni anche se coperti di pertinenza dell'edificio o degli edifici, ed in particolare quello interposto tra l'edificio o gli edifici e la viabilità, pubblico o ad uso pubblico; per "parti comuni" si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari);

Accessibilità all' "alloggio" (per "alloggio" intende una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibili di autonomo godimento, ivi comprese le pertinenze);

tali interventi sono finalizzati a garantire, nella misura più ampia possibile, l'autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali, nonché a valorizzare le capacità residue del medesimo.

A ciascun richiedente, per una stessa funzione, può essere erogato un solo contributo. La domanda può riguardare anche un insieme di opere funzionalmente connesse. Per opere funzionalmente connesse s'intende una pluralità di interventi volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (ad esempio per la funzione "Accessibilità a "spazi esterni e parti comuni"": per eliminare le barriere architettoniche costituite da un portone di ingresso troppo stretto e dalla presenza di gradini che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante, possono essere previsti sia lavori edili di adeguamento del portone di ingresso sia l'installazione di un montascale).

Qualora di un'unica funzione possano fruire più cittadini disabili, viene concesso un solo contributo e presentata una sola domanda.

Se le varie barriere ostacolano, invece, diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore per quanto riguarda l'"Accessibilità a "spazi esterni e parti comuni"" e servizio igienico non fruibile per quanto riguarda l'"Accessibilità all'alloggio") il cittadino disabile può chiedere contributi distinti per l'eliminazione delle barriere architettoniche relative a ciascuna funzione, presentando una diversa domanda per ognuna di esse.

Le opere di modifica devono riguardare immobili i cui progetti di costruzione o di ristrutturazione sono antecedenti all'11/8/1989 (art.1 Legge 13/89 e D.M.LL.PP. 236/1989).

Qualora materialmente o giuridicamente non fosse possibile realizzare opere di modifica per le funzioni di cui al comma 1 in riferimento alle soluzioni indicate dal D.M. 236/1989, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile (ad esempio montascale a cingoli, montascale a ruote) come espresso dall'art.18.30 del D.M. Sanità n.332 del 27/8/1999.

#### ART.4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

I soggetti legittimati, di cui all'art.2, possono presentare o spedire domanda a mezzo raccomandata o PEC per l'accesso al contributo con l'indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ogni anno. La Ripartizione Servizi alla Persona, entro il 1° marzo di ogni anno, pubblicherà un avviso per informare i cittadini sulle modalità e le tempistiche di presentazione delle domande di contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche, relative all'annualità in corso. Le domande potranno essere presentate dal 1° marzo fino al 28 febbraio dell'anno successivo. Le istanze pervenute oltre tale termine saranno automaticamente considerate ai fini dell'annualità successiva. . La domanda, in carta da bollo (non essendo previste esenzioni dalle vigenti norme sulla imposta da bollo), dovrà pervenire entro la data di cui sopra , alla Ripartizione Servizi alla

Persona - Area "Coordinamento Politiche Sociali per la non Autosufficienza" Piazza Chiurlia, 27 70122 Bari, corredata dalla documentazione, di seguito elencata:

certificato medico in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico attestante la disabilità e le patologie del richiedente e quali difficoltà alla mobilità ne discendono, con specificazione, ove occorre, che la disabilità si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente;

certificato ASL/INPS qualora il richiedente si trovi nella condizione di disabile riconosciuto dalla competente Azienda Unità Sanitaria Locale invalido totale con difficoltà di deambulazione, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art.10 della L 13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione della ASL;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art.47 in cui sia specificata l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, l'indicazione della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno, qualora si tratti di un appartamento che occupa parte dell'immobile. Devono essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere i. L'interessato deve, inoltre, dichiarare che le opere per le quali si richiede il contributo non sono già esistenti o in corso di esecuzione e il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie oltre che del D.M. n.236 del 14/6/1989, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, e precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi da Enti Terzi, con specificazione degli importi;

preventivo complessivo di spesa inerente le opere relative al superamento delle barriere architettoniche oggetto di richiesta di contributo, composto da computo metrico estimativo relativo alle eventuali lavorazioni edili e impiantistiche e dai preventivi relativi agli eventuali macchinari (ascensore, montascale, etc....) sottoscritti dalle ditte produttrici;

relazione tecnica descrittiva con le soluzioni da adottare ed elaborati di progetto – con dichiarazione di conformità alle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, oltre che al D.M. n.236 del 14/6/1989 fatte salve eventuali deroghe ai sensi dell'art.7, comma 5, del medesimo Decreto, da parte di tecnico iscritto all'Albo professionale (nel caso in cui le opere di abbattimento consistano nella mera installazione di macchinario di sollevamento senza necessità di opere edili e impiantistiche e siano conformi alla normativa, la relazione e gli elaborati possono essere inseriti nel preventivo a firma del tecnico della ditta installatrice), ai sensi dell'art.7, comma 3, del succitato decreto – 4 illustranti lo stato dei luoghi precedente all'intervento e quello previsto a seguito dell'intervento;

verbale di assemblea condominiale di delibera dei lavori oggetto di richiesta (in caso di abbattimento delle barriere architettoniche sulle parti comuni condominiali), con le maggioranze previste dal Codice Civile, così come modificato dalla Legge n.220 dell'11/12/2012 "Modifica alla disciplina del condominio negli edifici";

autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione;

copia del titolo abilitativo, ove necessario ai sensi del D.P.R. 380/01;

autorizzazione per la realizzazione di eventuali opere in deroga al D.M. n.236 del 14/6/1989 ai sensi dell'art.7, comma 5 del medesimo Decreto.

Possono essere destinatari del contributo i disabili stessi o coloro i quali abbiano a carico il portatore di handicap ai sensi dell'art.12 del DPR 22/12/1986 n.917, nonché il proprietario dell'immobile o il condominio ove risiedono i soggetti di cui all'art.1 che sostengono le spese di realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere e che abbiano sottoscritto la domanda di contributo unitamente al disabile per conferma e adesione. Nella domanda di contributo deve essere indicato il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi nel soggetto onerato delle spese per la realizzazione dell'opera. Questi può coincidere con il portatore di handicap presentatore della domanda qualora provveda egli stesso alle spese, ma possono essere anche coloro i quali abbiano a carico il portatore di handicap ai sensi dell'art.12 del DPR 22/12/1986 n.917, nonché il proprietario dell'immobile o il condominio ove risiedono i soggetti di cui all'art.1 che sostengono le spese di realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere che devono sottoscrivere unitamente al disabile la domanda per conferma e adesione.

Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio, nella domanda si deve indicare il nome dell'amministratore per i condomini, ove tale figura è obbligatoria, e del capo scala per gli altri casi, in riferimento alla Legge n.220 dell'11/12/2012 "Modifica alla disciplina del condominio negli edifici".

#### ART. 5 PRIMO SOPRALLUOGO TECNICO

Dopo la presentazione della domanda, la Ripartizione Servizi alla Persona, verificata la completezza della documentazione allegata e la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la concessione del contributo, procede a richiedere al Settore Supporto Tecnico all'Abitare Sociale del Comune di Bari un primo sopralluogo tecnico, per la valutazione della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare, nonché per l'accertamento dell'inesistenza dell'opera e del mancato inizio dei lavori alla data della domanda di contributo, dandone comunicazione al richiedente il contributo per conoscenza. Detto sopralluogo sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di I sopralluogo, fatta salva la possibilità, da parte del Settore Supporto Tecnico all'Abitare Sociale, di richiedere direttamente al richiedente il contributo chiarimenti e integrazioni, sospendendosi, in tal caso, i tempi di effettuazione del I sopralluogo. Nel caso in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste dal Settore Supporto Tecnico all'Abitare Sociale non venissero forniti nei termini indicati al richiedente, il Settore Supporto Tecnico all'Abitare Sociale comunicherà al Responsabile del Procedimento della Ripartizione Servizi alla Persona l'impossibilità ad effettuare il I sopralluogo e/o parere negativo. In conseguenza di tale comunicazione il Responsabile del Procedimento della Ripartizione Servizi alla Persona

procederà a rigettare la domanda. I termini per ultimare il procedimento, a carico della Ripartizione Servizi alla Persona, restano sospesi fino alla comunicazione dell'esito del I sopralluogo dal parte del Settore Supporto Tecnico all'Abitare Sociale.

Le opere oggetto della domanda di contributo non devono essere iniziate prima della presentazione della domanda e tale situazione deve permanere fino all'esecuzione del primo sopralluogo da parte dei tecnici del Settore Supporto Tecnico all'Abitare Sociale. In casi eccezionali, qualora l'esecuzione delle opere rivesta carattere di particolare urgenza e trascorsi i trenta giorni previsti per l'esecuzione del primo sopralluogo senza che sia intervenuta alcuna richiesta di integrazione e/o chiarimento, l'inesistenza dell'opera e il mancato inizio dei lavori alla data della domanda di contributo può essere comprovata anche mediante documentazione tecnica, inerente l'intervento realizzato, che dovrà essere esibita e consegnata al momento del primo sopralluogo, da cui emerga, in maniera incontrovertibile, che l'esecuzione dell'opera/inizio lavori sia successiva alla presentazione della istanza.

3. All'esito del primo sopralluogo il Responsabile del Procedimento della Ripartizione Servizi alla Persona comunica al richiedente l'ammissibilità della domanda, l'importo ritenuto congruo e le eventuali prescrizioni da osservare. In caso di diniego dovrà provvedere alla comunicazione di cui all'art.10 bis della Legge 241/90 e 6 s.m.i.. La comunicazione dell'ammissibilità della domanda non costituisce garanzia di attribuzione del contributo richiesto che dipenderà dalle risorse effettivamente disponibili e dall'esito del secondo sopralluogo successivo alla conclusione dei lavori

#### ART.6 GRADUATORIA

Il competente Settore della Ripartizione Servizi alla Persona, a seguito della comunicazione dell'ammissibilità della domanda di cui al precedente punto 3 dell'art. 5, inserisce gli aventi diritto in una graduatoria generale approvata con atto dirigenziale della Ripartizione Servizi alla Persona e affissa all'Albo Pretorio del Comune.

Il competente settore della Ripartizione Servizi alla Persona, annualmente, all'esito dell'assegnazione da parte della Regione Puglia delle somme di cui al fondo speciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati conseguente alla comunicazione del proprio fabbisogno economico, entro trenta giorni, assegna il contributo sulla base della graduatoria di cui al precedente punto, con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

La ripartizione delle somme assegnate viene fatta con determina di accertamento in entrata dei fondi previsti dalla L. n.13 del 9/1/1989 e impegno della spesa in favore degli utenti ammessi al contributo secondo i criteri previsti all'art.10 comma 4 della legge 13/1989, comunicando, nel contempo, al richiedente avente diritto l'ammissione a contributo.

Le istanze presentate negli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Disciplinare non ancora soddisfatte per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi e vengono inserite in graduatoria tenendo conto dell'ordine cronologico con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali.

Nell'eventualità che l'utente svolga i lavori prima della comunicazione di cui al precedente articolo 5 punto 3, gli stessi saranno effettuati a suo rischio nell'incertezza che il contributo gli venga riconosciuto e/o erogato.

Per agevolare i cittadini meno abbienti, nell'eventuale disponibilità di risorse sul civico Bilancio, si procederà alla formulazione di una nuova graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

a parità di invalidità totale con difficoltà di deambulazione verrà data priorità alla situazione economica più svantaggiata, valutata in base all'ISEE secondo quanto previsto dal RR 4/2010 e smi, art.6 comma 3;

a parità di disabilità inferiore al 100% verrà data priorità alla situazione reddituale più svantaggiata, valutata in base all'ISEE secondo quanto previsto dal RR 4/2010 e smi, art.6 comma 3;

a parità di reddito e disabilità verrà data priorità all'ordine cronologico della istanza;

le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi, fermo restando che entro il primo marzo di ogni anno gli aventi diritto devono obbligatoriamente presentare la nuova attestazione ISEE.

Le nuove istanze saranno pertanto inserire "a pettine" nella graduatoria generale nel rispetto dei suddetti criteri. A parità di disabilità e di situazione reddituale verrà rispettato l'ordine cronologico di presentazione della domanda; - coloro i quali hanno presentato istanza negli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Disciplinare dovranno altresì integrare la loro documentazione con l'attestazione ISEE in corso di validità, a pena di decadenza dalla graduatoria. i.

#### ART.7 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il singolo contributo è quantificato secondo i criteri riportati al punto 4.11 della Circolare esplicativa Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici del 22 giugno 1989, n.1669/U.L. sull'importo ammesso al contributo, fatte salve le modifiche eventualmente disposte dal Ministero così come segue:

spesa fino a 2.582,28 euro: il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;

spesa da 2.582,28 a 12.911,42 euro: il contributo di cui al punto sopra è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta- Esempio: per una spesa di 10.000 euro si calcolano:

2.582,28 euro + il 25% della differenza tra 10.000 e 2.582,28 (pari a 1.854,43), per un totale di 4.436,71 euro;

spesa da 12.911,42 a 51.645,69 euro: il contributo di cui al punto sopra è aumentato del 5% della parte di spesa che supera lo scaglione precedente di 12.911,42 euro- Esempio: per una spesa di 40.000 euro, il contributo è pari 2.582,28 euro, più il 25% della differenza tra 12.911,42 e 2.582,28 (pari ad altri 2.582,28 euro), più il 5% della differenza tra 40.000 e 12.911,42, pari a 1354,42; il totale è dato dalla somma 2.582,28 + 2.582,28 + 1.354,42 = 6.519 euro

Nel caso in cui il richiedente avesse percepito un altro contributo allo stesso titolo "abbattimento barriere architettoniche", il contributo erogato dal Comune sarà calcolato sulla effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici, come riportato al punto 4.12 della citata Circolare ministeriale. Pertanto, sulla parte residua la quantificazione del contributo massimo erogabile sarà calcolata secondo i suindicati criteri previsti al punto 4.11 della citata Circolare.

3. L'Ufficio competente, sulla base dei fondi accreditati dalla Regione di cui alla legge 13/89 o dalla eventuale disponibilità di risorse sul civico Bilancio, individua, nell'ambito della predetta graduatoria, i soggetti che nell'anno potranno avere diritto a contributo e comunica al richiedente avente diritto l'ammissione del contributo, nonché il termine di sei mesi dalla comunicazione di finanziamento entro il quale dovrà essere presentata la documentazione di seguito riportata:

☐ comunicazione di ultimazione dei lavori, a firma del richiedente, redatta secondo il modello allegato, con la documentazione ivi prevista, (qualora non sia stata ancora trasmessa);

☐ fatture quietanzate entro l'importo della somma ritenuta congrua dal Settore Manutenzione Alloggi con intestazione al soggetto onerato della spesa, descrizione analitica delle opere realizzate e indirizzo dell'immobile ove le opere sono state eseguite;

☐ eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nuovo amministratore pro-tempore (in caso di sostituzione durante la realizzazione dei lavori);

☐ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art.47, a firma del richiedente, redatta secondo il modello allegato, attestante la realizzazione dei lavori e la conformità delle opere realizzate alle vigenti normative urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, oltre che al D.M. n.236 del 14/6/1989, fatte salve eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell'art.7, comma 5, dello stesso decreto, nonché a quanto indicato nella domanda di contributo.

4. La Ripartizione Servizi alla Persona, dopo l'avvenuta comunicazione di fine lavori, richiede un secondo sopralluogo al Settore Supporto Tecnico all'Abitare Sociale per accertare l'effettiva realizzazione delle opere, in conformità alle indicazioni contenute nella domanda di contributo. Detto sopralluogo sarà effettuato entro trenta giorni dal

ricevimento della richiesta di II sopralluogo a firma del Responsabile del Procedimento, fatta salva l'ipotesi, da parte del Settore Supporto Tecnico all'Abitare Sociale, di richiedere direttamente all'utente chiarimenti e integrazioni, sospendendosi, in tal caso, i tempi di effettuazione del II sopralluogo. In caso in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste dal Settore Supporto Tecnico all'Abitare Sociale non venissero forniti nei termini indicati al richiedente, il Settore Supporto Tecnico all'Abitare Sociale comunicherà al Responsabile del Procedimento della Ripartizione Servizi alla Persona l'impossibilità ad effettuare il II sopralluogo. In conseguenza di tale comunicazione il Responsabile del Procedimento della Ripartizione Servizi alla Persona procederà a comunicare il diniego del contributo. I termini per ultimare il procedimento, a carico della Ripartizione Servizi alla Persona, restano sospesi fino alla comunicazione dell'esito del II sopralluogo dal parte del Settore Supporto Tecnico all'Abitare Sociale. L'esito positivo del secondo sopralluogo è subordinato alla esecuzione delle opere nel rispetto delle normative urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, oltre che del D.M. n.236 del 14/6/1989, salvo deroga autorizzata e in conformità a quanto indicato nella domanda.

La Ripartizione Servizi alla Persona, a seguito dell'esito del secondo sopralluogo eseguito dal Settore Supporto Tecnico all'Abitare Sociale, procede alla erogazione del contributo a coloro che sono stati ammessi a finanziamento di cui alla comunicazione prevista al precedente punto 3. In caso di diniego del contributo, la Ripartizione Servizi alla Persona, prima di procedere alla formalizzazione del diniego motivato, dovrà provvedere alla comunicazione di cui all'art.10 bis della Legge 241/90 e s.m.i.

Il Comune, prima della erogazione, ha l'obbligo di accertare presso il Distretto Socio Sanitario di Bari della ASL BA, preventivamente all'erogazione del contributo, che il richiedente non sia in possesso di montascale o supporti equivalenti. In tal caso, poiché il montascale viene concesso dal Distretto agli assistiti in comodato d'uso gratuito, il contributo non sarà erogato sino a che dal Distretto non pervenga comunicazione che il montascale sia stato restituito.

#### ART.8 SANZIONI

La mancata presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e della dichiarazione sostitutiva attestante la realizzazione dei lavori in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché a quanto indicato nella domanda di contributo, entro i termini stabiliti dall'Ufficio competente, comporta il diniego del contributo.

2. Se l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche viene avviato prima del I° sopralluogo e la documentazione presentata non consenta di escludere con certezza che l'intervento sia stato avviato prima della data di presentazione della domanda, ciò comporta il rigetto della istanza.

3. Qualora intervenga il decesso del richiedente, sarà possibile liquidare il contributo agli eredi del de cuius (nell'ipotesi di coincidenza tra soggetto richiedente e soggetto onerato della spesa), ovvero al soggetto onerato della spesa, purché:

la conclusione dell'intervento e dei lavori sia successiva alla presentazione della domanda di contributo ed antecedente al decesso;

vi sia l'esito positivo del II sopralluogo da parte del Settore Supporto Tecnico all'Abitare Sociale, anche se successivo al decesso.

Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo viene ridotto conseguentemente secondo i criteri di cui all'art.7;

Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultano conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso; allo stesso modo la revoca è disposta in caso di mancato rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, oltre che del D.M.

n.236 del 14/6/1989, fatta salva la deroga prevista dall'art.3 della Legge 13/89 e l'eventuale deroga autorizzata ai sensi dell'art.7 comma 5 del D.M. 236/1989;

Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di decadenza, riduzione o revoca del contributo sono utilizzate a scorrimento della graduatoria degli aventi diritto.

## **ART. 9 – NORME FINALI**

Il presente disciplinare entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione di Giunta che lo approva e si applica a tutti i procedimenti in materia ancora pendenti alla data di entrata in vigore, inclusi quelli per i quali il contributo non sia ancora stato erogato.

Ai fini della sua operatività annuale, la Ripartizione Servizi alla Persona provvederà alla pubblicazione di apposito avviso pubblico:

- **per l'anno in corso**, esclusivamente **dopo la data di esecutività della deliberazione che lo approva e con riferimento all'annualità 2025**, tenendo valide le domande eventualmente già pervenute **a far data dal 1° marzo 2025**;
- **per gli anni successivi**, entro il **1° marzo di ciascun anno**, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente disciplinare.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si farà riferimento alle normative vigenti in materia, in particolare alla Legge 13/1989 e relativi atti attuativi.



Settore Servizi Sociali

**SCHEMA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO  
GENERALE**

N. 2025/00364

del 10 GIUGNO 2025

**OGGETTO:** RETTIFICA DEL DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER  
L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI  
PRIVATI.

**TIPO PROPOSTA G.M.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:** Positivo ---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

**COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL  
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.**

**ANNOTAZIONI :**

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla  
presente proposta di deliberazione e sulla base del parere di regolarità tecnica come espresso ai  
sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

Bari, 10/06/2025

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Ilaria Rizzo

OGGETTO: RETTIFICA DEL DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L.  
SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

---

Bari, li 09/06/2025

Il responsabile

Vito Bivacco

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE  
F.to

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Ilaria Rizzo

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 10/06/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore di Ripartizione  
Ilaria Rizzo

Bari, 10/06/2025

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 10/06/2025 al 24/06/2025.

L'incaricato

Bari,

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it/>